



*Ambasciata d'Italia
Baku*

CONTRATTO

ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AUSILIARIE AL RILASCIO DEI VISTI INDIVIDUALI DI INGRESSO IN ITALIA E NELL'AREA SCHENGEN

Ai fini di questo contratto, sono adottate le seguenti definizioni:

Per "VISTO" si intende il visto d'ingresso individuale di tipo C e D per l'Italia.

Per "UFFICIO" si intende l'Ufficio Consolare o la sezione consolare della Rappresentanza Diplomatica competente al rilascio del visto.

Per "AGGIUDICATARIO" si intende l'operatore economico, individuato mediante apposita procedura selettiva, parte di un contratto di prestazione dei servizi in regime di esternalizzazione.

Per "MINISTERO" si intende il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale della Repubblica Italiana.

Per "UTENTE" si intende il pubblico fruitore dei servizi forniti dall'aggiudicatario.

Tra l'Ambasciata d'Italia in Baku e l'aggiudicatario per l'affidamento in esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di servizi ausiliari al rilascio dei visti di ingresso in Italia per il periodo....

L'anno duemilaventidue, addì del mese di in, nella sede dell'Ambasciata d'Italia in Baku

PREMESSO

- che l'Ambasciata d'Italia in Baku (qui di seguito definita anche "Ufficio") per il rilascio dei visti d'ingresso per l'Italia ha ritenuto di individuare un Aggiudicatario di comprovata esperienza nel settore, per assicurare l'espletamento di alcuni servizi di assistenza nell'istruzione dell'iter di rilascio dei visti d'ingresso individuali di tipo C e D;

- che per la necessità di cui sopra è stata esperita una gara (bando di gara in allegato) nell'ambito della quale l'Aggiudicatario in epigrafe è stato individuato quale migliore offerente sul piano economico/qualitativo;

TUTTO CIO' PREMESSO

per la stipula del presente contratto si sono personalmente riuniti;

da una parte

l'Ambasciatore Claudio Taffuri

e dall'altra

il nato a rappresentate legale
dell'Aggiudicatario avente sede legale in
..... i quali,

mentre confermano e ratificano quanto sopra, che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

1. Il (di seguito denominato l'Aggiudicatario) con il presente contratto si obbliga nei confronti dell'Ufficio a svolgere tutte le attività inerenti ai servizi di cui in epigrafe, secondo quanto previsto dall'offerta tecnico/economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara (compreso l'allegato relativo alle localizzazioni dei locali e loro layout), dal capitolato tecnico depositato presso gli uffici dell'Ambasciata/Consolato e dagli altri documenti di gara, la cui consultazione è stata consentita agli interessati, tutti allegati al presente contratto del quale costituiscono parte integrante. Nell'adempimento del contratto, l'Aggiudicatario è tenuto al rispetto dei requisiti minimi previsti dall'Allegato X del Regolamento (CE) 810/2009 (codice dei visti), così come modificato dal reg. (UE) 2019/1155.
2. Le parti convengono che l'ubicazione dei locali da adibire a centro visti dovrà essere:
3. L'Aggiudicatario si impegna ad allestire i locali ispirandosi al decoro e al prestigio, facendo ricorso, ove possibile, anche a materiali che ricordino lo stile e la cultura italiana, d'intesa con la Sede.
4. L'Aggiudicatario si impegna a permettere l'utilizzazione dei locali anche per attività di promozione turistica dei flussi verso l'Italia, ove richiesto dall'Ambasciata / Consolato.

ART. 2

1. L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il più assoluto riserbo sui fatti e le informazioni di cui possa venire a conoscenza in ragione dei compiti indicati al precedente art. 1.
2. L'Aggiudicatario si impegna a trattare i dati personali degli Utenti applicando le clausole di cui all'allegato.
3. Qualsiasi rapporto o documento prodotto nell'esercizio delle suddette prestazioni non potrà essere divulgato, o comunque portato a conoscenza di terzi, o impiegato senza la previa autorizzazione dell'Ufficio. Tale impegno sussisterà anche dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale.
4. L'Aggiudicatario si impegna a non ostacolare le verifiche e i controlli a campione che l'Ufficio effettua nei locali del fornitore esterno di servizi ai sensi del Codice dei Visti - Regolamento (CE) 810/2009 (codice dei visti), così come modificato dal reg. (UE) 2019/1155.

ART. 3

1. Le parti convengono che nessun rapporto di impiego tra l'Ufficio e i dipendenti dell'Aggiudicatario può instaurarsi in virtù di quanto previsto dal presente contratto, o di qualsiasi attività posta in essere in adempimento di esso.
2. Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, l'Aggiudicatario garantisce di impiegare solo ed esclusivamente personale adeguatamente formato, anche dal punto di vista linguistico, di comprovata affidabilità ed esperienza, che non sia soggetto a procedimenti penali in corso e che non abbia riportato condanne per fatti aventi rilevanza penale.
3. Si applicano al presente contratto le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori che formano oggetto delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
4. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a garantire che tra il personale in servizio sia sempre presente almeno un'unità ogni cinque che abbia un sufficiente grado di conoscenza della lingua italiana (livello B1 del quadro comune di riferimento del Consiglio d'Europa).
5. L'Aggiudicatario si impegna a comunicare all'Ufficio le generalità degli addetti al servizio al momento dell'assunzione.
6. L'Aggiudicatario, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, individua, tra gli addetti più qualificati, un soggetto che operi quale referente del servizio nei confronti dell'Ufficio, e che abbia il gradimento di quest'ultimo. Qualora venga meno il rapporto fiduciario, l'Ufficio può insindacabilmente chiederne la sostituzione. L'eventuale inerzia al riguardo costituisce inadempimento essenziale.
7. L'Aggiudicatario rinuncia ad ogni pretesa economica nei confronti dell'Ufficio per gli investimenti, per la messa in opera dei centri visti e per l'adempimento del presente Contratto.
8. L'Ufficio non è responsabile per eventuali modifiche all'Allegato 1 del Regolamento (UE) 2018/1806 che determinino la riduzione del volume delle domande di Visto.
9. L'Aggiudicatario solleva l'Ufficio da ogni responsabilità penale e civile per i danni a cose o persone derivante dall'adempimento del presente Contratto.
10. L'Aggiudicatario si obbliga a risarcire ogni danno causato a cose o persone dell'Ufficio per colpa e per dolo derivante dall'adempimento del presente Contratto. Nessuna azione dolosa o colposa dell'Ufficio può fondare richieste di risarcimento da parte dell'Aggiudicatario.
11. L'Aggiudicatario solleva l'Ufficio da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento avanzate da parte dell'utenza del centro visti nel corso di eventuali contenziosi tra l'Aggiudicatario e l'utenza stessa.

ART. 4

1. La durata del presente contratto è di 5 anni dal al
2. È ammessa la proroga della concessione per il tempo necessario a completare la nuova gara e individuare il un nuovo contraente.
3. Durante la proroga, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Ufficio.

ART. 5

1. Quale corrispettivo delle prestazioni effettuate, l'Aggiudicatario percepirà direttamente dall'utenza gli oneri richiesti in sede di gara pari a, inclusiva di eventuali imposte locali e qualsiasi altro onere per i visti individuali. Il prezzo finale praticabile all'utenza, comprensivo di imposte e oneri locali, dovrà intendersi fissato al valore

complessivo indicato al momento della sottoscrizione del presente contratto e in nessun caso potrà superare il valore massimo legale di 40 euro come previsto dal regolamento CE 810/2009 (codice comunitario dei visti). Eventuali sopravvenuti aumenti degli oneri locali (IVA o altra eventuale imposta) dovranno essere assorbiti dal concessionario attraverso una proporzionale riduzione dell'importo netto della fee.

2. L'Aggiudicatario provvede, per conto dell'Ufficio, all'incasso delle tariffe consolari dovute e le versa all'Ufficio.
3. In ordine alla riscossione delle stesse, l'Aggiudicatario incassa l'importo stabilito per ogni visto dalla tariffa consolare all'atto di presentazione della domanda, maggiorato del costo proposto in sede di gara, e provvede al versamento all'Ufficio della suddetta tariffa nella giornata immediatamente successiva rispetto a quella in cui sono state incassate le somme, in base al numero di visti rilasciati, tramite bonifico bancario contrassegnato dal Codice Identificativo Gara (CIG).
4. L'Aggiudicatario è responsabile per il ritardo nei versamenti e sottoposto alle penali indicate all'art. 12 del capitolato. L'Aggiudicatario dovrà permettere l'utilizzo di carte di credito e di debito, oltre che di assegni, bonifici bancari e ogni altra modalità consona.
5. Non è previsto un adeguamento del costo del servizio in aumento per tutta la durata del contratto.
6. Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, il costo dei servizi ausiliari ad una richiesta di visto non può comunque superare, in totale, la metà dei diritti amministrativi dovuti all'Ufficio.
7. Eventuali servizi aggiuntivi ancillari (es. traduzioni, fototessere, fotocopie, servizi assicurativi, servizio cosiddetto VIP) offerti alla generalità dell'utenza potranno essere direttamente riscossi dall'Aggiudicatario e non sono computabili nel calcolo dei sopramenzionati limiti.
8. Tali servizi, insieme alle relative tariffe, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio ed essere resi noti all'utenza attraverso apposita cartellonistica, che evidenzia come non si tratti di servizi amministrativi dovuti per il servizio dei visti. In nessun modo i predetti servizi supplementari a pagamento dell'utenza potranno riguardare un accorciamento dei tempi di attesa.
9. L'Aggiudicatario riconosce che ai sensi della normativa europea i richiedenti visti possono presentare domanda di visto direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare.

ART. 6

1. L'Aggiudicatario non può cedere a terzi il presente contratto.
2. Nel caso di ricorso a forme di avvalimento, l'Aggiudicatario non potrà procedere a sostituire i partner coinvolti senza che l'Ufficio abbia previamente e formalmente espresso il proprio consenso.

ART. 7

1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile italiano per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile italiano, le seguenti fattispecie:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;

- b) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni di cui all'art. 38, c. 4, della direttiva 2014/23/UE e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- c) l'Aggiudicatario è venuto a trovarsi, nel corso dell'esecuzione del contratto, in una delle situazioni di cui all'art. 38, c. 4, della direttiva 2014/23/UE;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'Aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dalle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- e) grave inadempimento dell'Aggiudicatario;
- f) cessione del contratto;
- g) interruzione non motivata e/o illegittima del servizio per più di due giorni consecutivi o per più di tre giorni complessivi nel corso dell'intera durata del contratto;
- h) mancato o irregolare adempimento di qualunque elemento presentato nell'offerta premiato con un punteggio aggiuntivo in sede di gara, qualora vi siano state tre contestazioni scritte da parte dell'Ufficio relative al medesimo episodio o quattro contestazioni scritte relative al medesimo elemento;
- i) mancato o irregolare adempimento di qualunque delle condizioni particolari di esecuzione del contratto come illustrate nei documenti di gara qualora vi siano state tre contestazioni scritte da parte dell'Ufficio relative alla medesima condizione;
- k) contestazione all'Aggiudicatario per iscritto, da parte dell'Ufficio, di reclami per gravi disservizi in più di tre occasioni in un anno solare e in più di sei nel corso di tutta la durata del contratto;
- l) mancato riscontro e/o adeguamento dell'Aggiudicatario nei tempi indicati dall'Ufficio ad almeno tre contestazioni scritte di quest'ultima relative al medesimo episodio;
- m) mancata o intempestiva sostituzione del referente dell'Aggiudicatario ove richiesto dall'Ufficio;
- n) irrogazione di penali da parte dell'Ufficio in numero superiore a quattro per ciascun anno di contratto, o a sei per l'intera durata del contratto, o per periodi pari complessivamente a più di sette giorni;
- o) mancato pagamento entro 15 giorni delle penali irrogate dall'Ufficio, ove quest'ultima non le possa recuperare attingendo alla garanzia definitiva prestata dal concessionario;
- p) solo se invocata o accettata dall'Ufficio, rimozione del Paese in cui è prestato il servizio oggetto della concessione dalla lista di quelli i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto secondo il Regolamento (UE) n. 2018/1806 (ossia, liberalizzazione del regime dei visti);
- q) mancata iscrizione dell'Aggiudicatario nel registro locale delle imprese nei termini indicati dall'Ufficio o sua intervenuta cancellazione o rimozione durante l'esecuzione del contratto;
- r) sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-

quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. o di fattispecie corrispondenti nell'ordinamento locale;

s) segnalazione da parte dell'Aggiudicatario della sopravvenuta impossibilità, per qualunque ragione, di poter rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali oppure sue violazioni di tali disposizioni che abbiano dato luogo ad almeno tre contestazioni scritte da parte dell'Ufficio.

2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Ufficio in forma di lettera raccomandata o altro idoneo sistema di comunicazione, in base alle leggi italiane.
3. La risoluzione del contratto non esclude l'azione di risarcimento per danni, da parte dell'Ufficio.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Ufficio il diritto di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento.

ART. 8

1. Le parti riconoscono espressamente che il presente contratto è disciplinato, salvo dove diversamente disposto, dalla legge italiana e sottoposto alle clausole di immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.
2. In caso di controversia tra le parti il foro competente è il Tribunale di Roma.
3. La sottoscrizione del contratto obbliga l'Aggiudicatario sin dalla stipula, mentre il vincolo diverrà efficace per l'Ufficio soltanto dopo l'approvazione, ed esperite le procedure di controllo secondo le norme della legge italiana.

ART. 9

1. L'Aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio in

ART. 10

1. Il presente atto, scritto con mezzo informatico, consta di foglidi carta bianca siglati in ogni pagina da entrambe le parti.

Per l'Ambasciata

Per

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le Parti espressamente approvano e sottoscrivono le seguenti clausole:

- Art. 8 (legge applicabile e foro competente).

Per l'Ambasciata

Per

**Allegato n. ____ (o Atto aggiuntivo) al contratto di esternalizzazione di servizi
relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio dei visti individuali
d'ingresso in Italia e nell'area Schengen,
concluso a _____, il _____**

**Clause in materia di protezione dei dati personali
ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679**

tra _____ (*sede all'estero*), rappresentato/a da _____ ed operante, in materia di protezione dei dati personali, per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale della Repubblica italiana, indicato in seguito come "il Titolare del trattamento" oppure "il Titolare"

e

il / la _____, aggiudicatario/a del contratto, rappresentato/a da _____, indicato in seguito come "il Responsabile del trattamento" oppure "il Responsabile".

I. Oggetto

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, le presenti clausole definiscono, con riferimento all'art. ____ del contratto in oggetto, le condizioni alle quali il Responsabile s'impegna a svolgere per il Titolare le attività di trattamento dei dati personali di seguito illustrate (*oppure, Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, le presenti clausole sostituiscono le disposizioni in materia di protezione dei dati personali contenute nell'art. ____ del contratto in oggetto, ridefinendo le condizioni alle quali il Responsabile s'impegna a svolgere per il Titolare le attività di trattamento dei dati personali di seguito illustrate*).

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le Parti s'impegnano a rispettare la normativa vigente in Italia in materia di trattamento dei dati personali, vale a dire il citato Regolamento (UE) 2016/679, indicato in seguito come il "Regolamento", la relativa normativa italiana di raccordo (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) e le pertinenti disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 810/2009, come emendato dal Regolamento (UE) 2019/1155, indicato in seguito come il "Codice Visti".

Nell'applicazione delle presenti clausole, il Responsabile s'impegna, altresì, a conformarsi ai pareri e provvedimenti dell'Autorità Garante italiana per la protezione dei dati personali e ad accettare i suoi eventuali controlli, nonché a riconoscere, in caso di controversia, la competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Responsabile non sia grado di soddisfare gli impegni assunti con le presenti clausole, egli dovrà prontamente informare di tale circostanza il Titolare, il quale avrà, in tal caso, la facoltà di risolvere il contratto in oggetto.

Qualora il Responsabile violi gli obblighi previsti dalla citata normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario rispetto a quanto previsto dalle presenti clausole, il Titolare (- se del caso - "applicherà nei suoi confronti le penali previste nel contratto in oggetto e") lo diffiderà, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile italiano, ad adottare misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo, che sarà all'occorrenza fissato. Il Responsabile risponderà altresì integralmente dell'eventuale danno cagionato agli interessati, nonché allo stesso Titolare, ivi incluso il danno reputazionale. Qualora il Responsabile non adegui la

sua condotta a seguito della diffida oppure la sua condotta (attiva e/o omissiva) abbia arrecato un danno, il Titolare potrà risolvere il contratto in oggetto ed avrà titolo al risarcimento del danno subito (- o, in alternativa – “ad escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno”).

II. Descrizione delle attività di trattamento oggetto delle presenti clausole

Il Responsabile è autorizzato a trattare per conto del Titolare i dati personali necessari per lo svolgimento di attività istruttorie connesse al rilascio dei visti individuali d'ingresso in Italia e nell'area Schengen.

Le attività di trattamento dei dati affidate al Responsabile sono le seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione o strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, consultazione, trasmissione al Titolare, cancellazione e distruzione.

Le categorie d'interessati al trattamento dei dati sono le persone fisiche che richiedono un visto in quanto non sono cittadine di un paese UE o di un paese terzo per cui l'Unione europea ha previsto l'esenzione dall'obbligo del visto, nonché le eventuali persone fisiche che le invitano in Italia ed i loro eventuali parenti che sono cittadini UE, SEE o CH.

I dati del richiedente visto sono i seguenti: anagrafici, biometrici (foto e impronte digitali), firma autografa, cittadinanza, sesso, stato civile, tipo ed estremi del documento di viaggio, dati di contatto (indirizzo della residenza o del domicilio, posta elettronica, telefono), estremi dell'eventuale permesso di soggiorno, occupazione, scopi e durata del viaggio, stati UE di transito e di destinazione, date, orari e mezzi del viaggio, prenotazione alberghi, assicurazione sanitaria, costo del viaggio e disponibilità economiche, eventuale parentela con cittadini UE, SEE o CH. I dati personali dell'eventuale persona fisica che invita il richiedente visto sono quelli anagrafici, l'indirizzo e gli altri dati di contatto e l'eventuale copertura delle spese di viaggio e soggiorno. Per quanto riguarda gli eventuali familiari del richiedente visto che sono cittadini UE, SEE o CH, i dati trattati sono quelli anagrafici, la cittadinanza, il vincolo di parentela e gli estremi del documento di viaggio o di riconoscimento.

Per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto in riferimento, il Titolare mette a disposizione del Responsabile le pertinenti informazioni previste dal Codice Visti.

III. Durata delle presenti clausole

Le presenti clausole sono valide fino al termine del contratto in oggetto.

IV. Obblighi del Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento s'impegna a:

1. Trattare i dati unicamente per le finalità oggetto delle presenti clausole, vale a dire limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti per l'erogazione dei servizi sopra indicati e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
2. Trattare i dati solo in conformità alle istruzioni scritte del Titolare, ivi compreso l'eventuale trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale¹. Se il

¹ Qualora sia necessario trasferire i dati verso un paese terzo (vale a dire non SEE) o un'organizzazione internazionale (diversa dall'UE) che, con riferimento alla protezione dei dati personali, non sono destinatari di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione UE, il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono previamente sottoscrivere le clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione UE per disciplinare le modalità di tale trasferimento.

Responsabile è tenuto a tale trasferimento, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto del paese membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare di questo obbligo giuridico prima del trattamento. Se il Responsabile ritiene che un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto dei paesi membri con riferimento alla protezione dei dati personali, lo deve segnalare immediatamente al Titolare. Il Responsabile, inoltre, nel dichiarare di non aver motivi per ritenere che la normativa ad esso applicabile impedisca di seguire le istruzioni del Titolare e di adempiere agli obblighi contrattuali, si impegna a comunicare al Titolare, non appena ne abbia conoscenza, qualsiasi modificazione di tale normativa che possa pregiudicare le garanzie e gli obblighi previsti dalle presenti clausole, nel qual caso il Titolare ha facoltà di risolvere il contratto in oggetto.

3. Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nel quadro delle presenti clausole, impegnandosi a non divulgarli a terzi senza il previo assenso del Titolare. Il Responsabile, inoltre, dovrà prontamente comunicare e reindirizzare al Titolare qualsiasi richiesta di accesso a dati personali presentata da autorità giudiziarie o di polizia.
4. Vigilare affinché le persone autorizzate a trattare i dati personali ai sensi delle presenti clausole:
 - s'impegnino a rispettarne la riservatezza o siano sottoposte ad un obbligo legale appropriato di confidenzialità;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile.
5. Ricorrere a propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi solo se concepiti tenendo conto dell'esigenza di proteggere i dati personali.
6. Ricorrere alla seguente procedura per la nomina di uno o più Sub-responsabili del trattamento².

Per ricorrere ad un Sub-responsabile, il Responsabile del trattamento deve ottenere l'autorizzazione scritta, previa e specifica del Titolare, con l'indicazione precisa delle attività di trattamento assegnate.

Il Sub-responsabile deve rispettare gli obblighi previsti dalle presenti clausole per conto e secondo le istruzioni del Titolare. Spetta al Responsabile assicurarsi che il Sub-responsabile adotti misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento sia conforme a quanto previsto dal Regolamento. Se il Sub-responsabile non adempie ai suoi obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile resta pienamente responsabile nei confronti del Titolare circa l'esecuzione degli obblighi affidati al Sub-responsabile.
7. Fornire agli interessati, al momento della raccolta dei dati, l'informativa sulle attività di trattamento svolte, il cui contenuto e formato devono essere previamente concordati con il Titolare.
8. Ricorrere alla seguente procedura per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Il Responsabile deve aiutare il Titolare affinché gli interessati possano esercitare i propri diritti: diritto di accesso, di rettifica e di eventuale cancellazione dei dati, diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento, diritto a non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compresa la profilazione).

Se gli interessati si rivolgono al Responsabile del trattamento per l'esercizio dei propri diritti, questi deve inoltrare le relative richieste, al momento della loro ricezione, alla seguente persona del Titolare _____.

² In alternativa, si può prevedere che il Responsabile non sia autorizzato a nominare Sub-responsabili oppure si possono già indicare nelle clausole i Sub-responsabili autorizzati e le attività di trattamento assegnate.

9. Ricorrere alla seguente procedura in caso di violazione dei dati personali.

Il Responsabile deve notificare al Titolare, per peo (_____) e con contestuale segnalazione telefonica (_____), le eventuali violazioni dei dati personali al più tardi entro 48 ore dalla loro scoperta. La notifica deve essere corredata da ogni documentazione utile (natura e probabile data della violazione, data della scoperta, possibili conseguenze per gli interessati, contromisure assunte o proposte, persona di contatto, ecc.), affinché il Titolare possa, se necessario, notificare la violazione al Garante italiano per la protezione dei dati personali.

10. Assistere il Titolare nello svolgimento delle analisi d'impatto con riferimento alla protezione dei dati personali.

11. Adottare le seguenti misure di sicurezza, che dovranno essere contenute in un apposito piano rimesso all'approvazione del Titolare.

Il Responsabile deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate e, in campo informatico, almeno pari a quelle previste dalla Circolare AgID n.2/2017 del 18 aprile 2017, per garantire la disponibilità, riservatezza ed integrità dei dati personali trattati, vale a dire assicurare che non vadano persi e che non siano letti, copiati, trasmessi, modificati, cancellati o distrutti senza autorizzazione, volontariamente o in via accidentale. Al riguardo, egli deve:

- custodire i dati sui propri server ed inoltrarli al Titolare solo in forma cifrata;
- inoltrare i dati al Titolare al più tardi entro la fine del giorno di raccolta, nonché cancellarli subito dopo che tale inoltro sia avvenuto con successo, ad eccezione del nome e cognome, del numero identificativo della pratica, del numero di passaporto e del recapito del richiedente, i quali devono essere cancellati entro il termine stabilito dal Titolare;
- ricorrere ad un sistema di autenticazione e di autorizzazione degli addetti, cartaceo ed informatico, e di gestione delle loro utenze che preveda il periodico aggiornamento delle credenziali, nonché, per le utenze informatiche, il ricorso ad opportuni strumenti di analisi dei log e di monitoraggio;
- proteggere la propria infrastruttura fisica, i programmi informatici operativi ed applicativi, nonché gli archivi digitali e cartacei, che custodiscono i dati, da trattamenti illeciti ed accessi non consentiti;
- adottare adeguati sistemi per la pronta rilevazione di eventuali violazioni dei dati;
- assicurare la resilienza costante dei sistemi e dei servizi di trattamento, affinché la disponibilità dei dati personali e l'accesso a questi siano ripristinati entro termini adeguati in caso di incidente fisico o tecnico, adottando, tra l'altro, procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- disporre di procedure volte a verificare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento;
- (*eventuale*) individuare e designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione del Titolare l'elenco aggiornato delle nomine;
- (*opzionale*) adottare le ulteriori misure di sicurezza previste dal _____ (*codice di condotta cui ha aderito il Responsabile, certificazione di cui è in possesso oppure norme vincolanti d'impresa adottate*);
- recepire ogni altra misura di sicurezza, tecnica o organizzativa, che dovesse chiedere il Titolare successivamente alla firma delle presenti clausole.

12. Trattare nel seguente modo i dati personali al termine del contratto:

- Trasmettere tutti i dati personali di cui è ancora in possesso al Titolare del trattamento;
- Subito dopo la trasmissione, distruggere tutte le copie dei dati in questione presenti nei suoi sistemi informativi, dandone atto con apposito verbale.

13. Nominare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, un Responsabile della protezione dei dati, comunicandone nome e dati di contatto al Titolare.
14. Tenere un Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.
15. Tenere a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti i suoi obblighi e consentire lo svolgimento di controlli, comprese le ispezioni nei suoi locali ed in quelli degli eventuali Sub-responsabili, da parte del Titolare o di un revisore da lui designato, e contribuire a tali controlli.
16. Assumere in via esclusiva tutte le obbligazioni e responsabilità comunque connesse alle attività di trattamento espressamente delegate dal Titolare del trattamento.

V. Obblighi del Titolare del trattamento nei confronti del Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

1. Consentire al Responsabile del trattamento la raccolta dei dati citati al paragrafo II;
2. Fornire per iscritto al Responsabile le informazioni e le istruzioni riguardanti il trattamento dei predetti dati;
3. Vigilare, ex ante e nel corso del trattamento, sul rispetto degli obblighi a carico del Responsabile previsti dal Regolamento, dalla relativa normativa italiana di raccordo e dal Codice Visti;
4. Controllare la regolarità del trattamento, procedendo, tra l'altro, ad ispezioni presso il Responsabile e/o gli eventuali Sub-responsabili;
5. Assumere in via esclusiva tutte le obbligazioni e responsabilità comunque connesse alle attività di trattamento non espressamente delegate al Responsabile del trattamento.

(luogo), il (data)

(Firme)

Per il Titolare

per il Responsabile
